

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo :	
PRESIDENTE	845
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori ANGELILLI ed altri: Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) . .	845
PRESIDENTE	845, 846, 847
COLOMBO VITTORINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	847
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	845, 846
MINIO	846
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	847

La seduta comincia alle 10.

ZUGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Angelilli ed altri: Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie (2775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Angelilli, Bonafini, Carelli e Zannini: « Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Con il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, fu elevato il valore del fondo rustico della casa assegnata dalle cooperative agricole od edilizie ai propri soci, con il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta. A distanza di circa quattro anni, con la legge 15 febbraio 1949, n. 33, fu elevato il limite del valore da lire 600 mila a lire 5 milioni, sia per le case sia per i fondi rustici assegnati rispettivamente da cooperative edilizie o agricole con il beneficio dei privilegi tributari. Detta legge dispose, tra l'altro, che gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa concernenti l'assegnazione di immobili effettuata da cooperative agricole od edilizie ai propri soci non avrebbero perduto il privilegio in questione, qualora il valore accertato in seguito a procedura di valu-

tazione, dopo l'entrata in vigore di detta legge, non avesse superato la metà del limite del valore, fissato, come dianzi detto, in lire 5 milioni.

In altri termini, in base a questa disposizione erano registrabili con imposta fissa gli atti di assegnazione rispettivamente di case o fondi rustici purché il valore complessivo dei beni della stessa natura assegnati anche in precedenza non superasse il valore di lire 7 milioni e mezzo. Si rende ora necessario elevare il valore di 5 milioni, che si appalesa del tutto inadeguato, anche in seguito alla svalutazione della moneta. Non è superfluo ricordare che le case costruite con contributo dello Stato ed assegnate dalle cooperative edilizie ai propri soci, godono il beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria, qualunque sia il valore ed il tempo nel quale l'assegnazione viene fatta, con la conseguenza che gli assegnatari di queste case godono di un duplice beneficio, cioè del concorso dello Stato e dell'agevolazione tributaria.

Vi è quindi una ragione equitativa, quella cioè di estendere con la presente proposta di legge anche alle cooperative edilizie, che non godono del contributo dello Stato, un beneficio tributario che sia paragonabile a quello goduto dalle altre cooperative.

La proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 eleva il limite massimo da 5 a 12 milioni in ordine al valore massimo dell'assegnazione ai soci in regime di privilegio da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti. L'articolo 2 stabilisce che gli atti indicati nell'articolo 1 già regolarmente registrati con imposta fissa e di registro non perdono il privilegio in questione qualora il valore accertato — a seguito di accertamenti o di procedure di valutazione definiti dopo l'entrata in vigore della legge in esame — non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente, cioè non superi comunque i 21 milioni.

Data l'opportunità di realizzare in questo settore un criterio di equità che ponga sullo stesso piano i trattamenti tributari vigenti per le cooperative oggi fruente del contributo dello Stato e data la necessità di aggiornare il limite di cui già godono le cooperative indicate dalla proposta al nostro esame in ordine all'esenzione tributaria per la registrazione degli atti, come il passaggio di proprietà, sia dei fondi rustici sia delle case, ritengo di dover proporre alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in esame.

Ricordo che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione, appresa dal Governo l'impossibilità di effettuare una valutazione della eventuale riduzione di entrate che verrebbe a determinarsi per effetto della approvazione della proposta di legge in esame, delibera di esprimere parere favorevole in quanto si può ritenere che l'ampliamento della sfera delle agevolazioni tributarie risulterà compensato dal recente complessivo allargamento in atto della base imponibile, per la plusvalenza degli immobili considerati ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Vorrei chiedere al relatore qual è attualmente il limite massimo consentito per usufruire dei benefici fiscali.

LAFORGIA, Relatore. È di 5 milioni, che in sede di accertamento non deve superare i 7 milioni e mezzo.

MINIO. Si concede quindi un'ulteriore facoltà di maggiorazione. Adesso si arriverebbe...

LAFORGIA, Relatore. A 12 milioni più 9 milioni (ossia tre quarti di 12 milioni), mentre per le cooperative che godono del contributo dello Stato non vi è limite.

MINIO. Vorrei innanzitutto rilevare che vi è nella legge una evidente sperequazione tra il trattamento riservato alle cooperative che hanno il contributo statale e le altre che non l'hanno. Le prime, infatti, oltre ad usufruire del contributo statale, che in genere è molto elevato e copre il 70 per cento della spesa effettiva, usufruiscono anche dei benefici fiscali, mentre lo stesso non è consentito a quelle cooperative che non hanno il contributo dello Stato e sono costituite interamente col denaro dei soci. Credo che però non si tratti di molte cooperative, perchè in genere o esse ottengono il contributo statale o altrimenti difficilmente raggiungono qualche risultato, giacché in relazione ai costi è come se i soci comprassero la casa al mercato libero.

Tenendo quindi presente la diversità dei valori, credo che la Commissione bilancio abbia detto giustamente che se vi è una minore entrata per una maggiore esenzione fiscale vi è anche una maggiore base imponibile in relazione agli alloggi. Si tratta quindi di ridurre e non di eliminare una sperequazione che esiste fra le cooperative a contributo statale, che sono già notevolmente avvantaggiate dal concorso del pubblico denaro, e le altre.

Credo che la proposta di legge possa essere approvata.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ringrazia il relatore ed i parlamentari che sono intervenuti nella discussione.

Si tratta di facilitare anche quei cooperatori che non hanno avuto il contributo dello Stato, avvicinando così i vari trattamenti fiscali.

Tengo a mettere anche in evidenza che non si tratta di una nuova esenzione, contraria alla impostazione politica generale, ma di un semplice aggiornamento monetario di situazioni già recepite e consolidate nel nostro sistema.

Un chiarimento va dato circa la esatta interpretazione dell'articolo 2. Si tratta cioè di riconoscere agli atti indicati nell'articolo 1 l'analogo privilegio, purché il valore non superi i 3/4 del massimo previsto di 12 milioni, e cioè 9 milioni.

Il Governo, facendo presente che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e che il parere della Commissione Bilancio è anch'esso positivo, confida in una rapida approvazione della proposta di legge attesa dal grande mondo dei cooperatori.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di

registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori Angelilli ed altri:

« Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie » (2775).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi Luigi, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, Martarese, Minasi Rocco, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO